



associazione nazionale allevatori suini

VIA NIZZA 53 – 00198 ROMA

TEL. +39 06 44170620 - FAX +39 06 44170638 - eMail anas@anas.it

Prot. 143

05/02/2026

Oggetto: Programmi formativi DM 6 settembre 2023 come modificato dal DM 23 dicembre 2025

Allevatori Soci
Loro sedi

Si informa che il Decreto 23 dicembre 2025 del Ministero della Salute ha modificato il Decreto 6 settembre 2023 relativo ai programmi formativi obbligatori per gli operatori del settore zootecnico. Le principali modifiche sono le seguenti:

1. TERMINI FORMATIVI

- Il termine per l'adeguamento degli operatori già attivi ai sensi della normativa vigente è prorogato al 31 dicembre 2026.
- Gli operatori che hanno avviato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2024 devono assolvere l'obbligo formativo entro 24 mesi dall'avvio dell'attività.
- A decorrere dal 2026, la frequenza è prevista ogni 5 anni per gli operatori e ogni 8 anni per i trasportatori e i professionisti degli animali.
- I programmi di formazione validati ed erogati nel biennio 2024-2025, con verifica finale entro il 31 dicembre 2026, sono validi ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo.

2. UN UNICO PROGRAMMA FORMATIVO

La partecipazione al programma formativo previsto dal DM 6 settembre 2023 copre gli obblighi formativi sul benessere previsti dal D.Lgs. 122/2011 e dal D.Lgs. 146/2001 e relativi al contrasto alla resistenza antimicrobica previsti dal Dlgs 218/2023.

3. DELEGA FORMATIVA FORMALIZZATA

Il rappresentante legale o l'operatore persona fisica può delegare formalmente una o più persone incaricate della gestione degli animali, secondo quanto previsto dal decreto. Chi è obbligato alla formazione (operatore o delegato) deve istruire il personale sulle buone prassi.

4. DEFINIZIONE DI "PROFESSIONISTI DEGLI ANIMALI"

Sono "professionisti degli animali" le persone fisiche, diverse dagli operatori e dai veterinari, che, in ragione di una qualifica professionale (ordine o albo professionale) oppure in possesso di specifiche competenze tecniche o professionali, svolgono abitualmente o prevalentemente servizi specifici e attività qualificate relative alla gestione degli animali negli stabilimenti registrati o riconosciuti, inclusi coloro che prestano tali attività in forma autonoma o mediante partita IVA.

RICONOSCIUTA GIURIDICAMENTE - D.P.R. 2031 DEL 23-12-1962

COD. FISC. 02072290584 - PART. IVA 01028581005

CCIAA ROMA 862427

Sono esclusi da questa categoria i lavoratori subordinati che svolgono mansioni ordinarie o esecutive di cura quotidiana degli animali.

5. ESCLUSIONI

Sono esclusi dal campo di applicazione del DM 6 settembre 2023 i conducenti e i guardiani dei veicoli stradali che trasportano equidi domestici, bovini, ovini, caprini, suini o pollame, soggetti alla formazione specifica prevista dal Regolamento (CE) 1/2005 in materia di protezione degli animali durante il trasporto (resta fermo l'obbligo formativo per chi è anche operatore).

I testi dei Decreti Ministeriali sono disponibili ai seguenti link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/10/17/23A05686/sq>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/30/26A00357/sq>

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Dr. Maurizio Gallo



associazione nazionale allevatori suini